

# **Comune di Monte Argentario**

**(Provincia di Grosseto)**

*Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano*

*Tel. 0564-811911*

Polizia locale.

## **ORDINANZA DEL SINDACO N° 52 DEL 02-04-2021**

<b>Oggetto:</b>	MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 IN MATERIA DI COMMERCIO. MODIFICA ORDINANZA N. 50 DEL 01-04-2021. TABACCAI.
-----------------	--

### **IL SINDACO**

**VISTA** l'ordinanza n. 50 del 01-04-2021 con la quale si disponeva la chiusura di alcune attività commerciali per le giornate di domenica 4 aprile 2021 (Santa Pasqua) e lunedì 5 aprile 2021 (Lunedì dell'Angelo), al fine di evitare assembramenti in considerazione all'attuale forte aumento di contagi in Monte Argentario:

**CONSIDERATO** che nella suddetta ordinanza erano stati inseriti erroneamente anche le rivendite di generi di monopolio, più specificatamente le rivendite di tabacchi, che sottostanno invece alle disposizioni della Agenzia Dogane e Monopoli in forza della L. 22/12/1957, n. 1293, e successive modificazioni ed integrazioni;

**RITENUTO** pertanto di dover apportare l'opportuna correzione all'ordinanza sindacale sopra citata;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario regionale) e, in particolare l'art. 32 che dispone che in materia di igiene, sanità e polizia veterinaria "sono emesse dal presidente della giunta regionale o dal **Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente**, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o parte del suo territorio comprendente più comuni e al **territorio comunale**";

**VISTA** la legge 689/1981;

**VISTA** la legge 22/12/1957, n. 1293, e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la L.R. 23 novembre 2018, n. 62, Codice del Commercio della Regione Toscana;

**VISTI** gli artt. 7 e seguenti della legge 241/1990 e s.m.i.;

**VISTI** gli artt. 50 e 54 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267;

## **ORDINA**

Nella seconda alinea del dispositivo dell'ordinanza n. 50 del 01-04-2021 viene tolta la parola "tabaccai".

Ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Toscana, nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione, nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti della legge 24 novembre 1971, n. 1199.

**Il SINDACO**  
Francesco Borghini

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.